



Regione del Veneto
AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA
www.sanita.padova.it – P.E.C.: azosp.padova@legalmail.it
Via Giustiniani n. 2 – 35128 PADOVA

Cod.Fisc. / P.IVA 00349040287

UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI

CAPITOLATO D'ONERI

**Servizio biennale di manutenzione e gestione delle sterilizzatrici e lavastrumenti ad uso laboratorio dell'Azienda Ospedale - Università Padova - COMMESSA 416
CIG: 8728174D07**

ART. 1 - FINALITÀ DELL'APPALTO

L'Azienda Ospedale - Università Padova, mediante il servizio in oggetto, intende mantenere e garantire il funzionamento delle apparecchiature sterilizzatrici e lava strumenti presenti nei vari reparti, laboratori e aree di ricerca dell'Azienda stessa e dell'Università di Padova convenzionati.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione ordinaria periodica e su chiamata compreso il servizio di pronto intervento e il servizio di gestione del sistema di supervisione e allarme, inoltre sono previsti interventi di manutenzione straordinaria extra-canone delle apparecchiature sterilizzatrici e lava strumenti presenti all'interno presso i reparti e i laboratori dell'Azienda Ospedale - Università Padova.

Le apparecchiature oggetto del servizio sono localizzate all'interno del complesso clinico dell'Azienda Ospedale – Università Padova e di diversi edifici distribuiti sul territorio in uso all'Azienda Ospedale - Università Padova. Si precisa inoltre che sono ricomprese nel servizio anche apparecchiature di proprietà dell'Università degli Studi di Padova e come tali inventariate in uso presso reparti, laboratori e aree di ricerca convenzionati.

In tale ambito l'Amministrazione si riserva il diritto di modificare l'area di intervento del servizio senza che per questo l'Appaltatore possa richiedere oneri o compensi aggiuntivi.

Le caratteristiche del servizio richiesto sono specificatamente descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 3 — DURATA

Il servizio avrà durata di anni 2 a decorrere dalla data del verbale di avvio del servizio predisposto a cura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)

ART. 4 - PENALI

Le penali sono applicate in ottemperanza a quanto indicato nel capitolato speciale d'appalto al paragrafo 2.8 "penali".

ART. 5 – OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'Impresa affidataria risponderà direttamente dei danni alle persone od alle cose comunque provocate dall'esecuzione degli interventi, o comunque per quei fatti direttamente riconducibili ai compiti oggetto dell'appalto.

A tal fine l'Impresa affidataria dovrà presentare copia della polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, emessa in conformità alla normativa vigente, e copia della relativa quietanza di pagamento del premio.

ART. 6 – ALTRI OBBLIGHI

Nell'esecuzione del contratto d'appalto, l'Impresa appaltatrice è tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi, dei regolamenti, degli usi, dei contratti collettivi di lavoro e di ogni altra normativa vigente od emanata, sia in rapporto alle modalità di esecuzione degli interventi, sia nei confronti del personale dipendente.

L'Impresa sarà tenuta, in particolare, all'osservanza di tutte le norme riguardanti le varie forme di assicurazioni (infortuni, previdenza sociale ecc.).

Essa, se richiesta, dovrà dimostrare di aver ottemperato a tutte le menzionate prescrizioni, alle assicurazioni per la responsabilità civile e di avere adottato tutte le misure e precauzioni atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, sotto l'osservanza delle leggi a tutela del lavoratore.

Pertanto essa risponderà delle eventuali infrazioni e si assumerà l'onere delle relative penalità, anche se queste venissero imposte direttamente dall'Azienda Ospedale - Università Padova.

ART. 7 – RESPONSABILITA'

L'Azienda Ospedale - Università Padova è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dell'Impresa nell'esecuzione del contratto.

L'Impresa aggiudicataria risponde, inoltre, pienamente per eventuali danni a persone e/o cose di cui fosse chiamata a rispondere l'Azienda Ospedale - Università Padova che derivino dall'espletamento degli interventi posti a base di gara.

L'Azienda Ospedale - Università Padova si intende comunque sollevata ed indenne fin d'ora da ogni pretesa o molestia derivante da quanto sopra.

Il risarcimento di eventuali danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita stima stilata dagli Uffici dell'Azienda Ospedale - Università Padova competenti in materia, trasmessa con apposita lettera di notifica all'Impresa aggiudicataria.

Qualora l'Impresa aggiudicataria o chi per essa non dovesse provvedere al risarcimento e/o alla riparazione del danno entro i termini fissati e/o gli importi indicati nella suddetta lettera di notifica, l'Azienda Ospedale

- Università Padova committente resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione e/o risarcimento del danno arrecato, addebitando il relativo importo all'aggiudicatario.

L'Impresa aggiudicataria dovrà, a sua cura e rischio, effettuare, con personale competente e dotato di mezzi ed attrezzature idonei nelle quantità e qualità necessarie, il servizio in parola così come dettagliato dal presente invito, assumendosene ogni responsabilità per danni eventualmente arrecati da terzi all'Azienda Ospedale - Università Padova, a causa della negligenza, imperizia e imprudenza od irregolarità riscontrata nell'espletamento del servizio.

L'Impresa aggiudicataria dovrà pertanto impegnare esclusivamente personale alle proprie dipendenze o associato, che garantisca corretto comportamento e che osservi diligentemente tutte le norme e disposizioni che riguardano l'intervento di cui trattasi, al fine di evitare turbative diverse.

L'Impresa aggiudicataria risponde direttamente, assumendosene ogni responsabilità, di ogni infortunio e danno a persone e a cose che, per fatto proprio dell'aggiudicatario o del personale (dipendente o collaboratore) addetto al servizio, possa derivare all'Azienda Ospedale - Università Padova, a terzi, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, restando l'Azienda Ospedale - Università Padova sollevata da ogni responsabilità al riguardo.

Esonera altresì l'Azienda Ospedale - Università Padova per i danni diretti o indiretti che potranno derivare da fatti dolosi o colposi di terzi.

Sono inoltre ad esclusivo carico dell'Impresa assegnataria tutte le pratiche riguardanti la regolare e completa osservanza delle leggi e dei regolamenti, anche a carattere sanitario.

Di ciò l'Impresa risponde in proprio, sollevando l'Azienda Ospedale - Università Padova da ogni responsabilità.

L'Azienda Ospedale - Università Padova si riserva la più ampia facoltà di indagine sugli interventi eseguiti e di applicazione delle relative sanzioni anche se eventuali imprecisioni o mancanze fossero passate inosservate all'atto della esecuzione.

In caso di inadempienze delle condizioni previste dal presente articolo l'Azienda può risolvere il contratto.

ART. 8 – RISERVATEZZA DEI DATI

I dati personali e quelli dell'impresa partecipante e della/e impresa/e ausiliarie verranno utilizzati al solo fine dell'espletamento della gara e trattati in adempimento degli obblighi espressamente previsti dalle norme di legge.

In particolare, si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali redatta ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione Dati Personali e del D. lgs 101/2018 pubblicata nel sito internet di questa Azienda Ospedaliera al seguente link: <http://www.aopd.veneto.it/sez,82>.

ART. 9 – STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato secondo le modalità definite dall'art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016.

ART. 10 – CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità.

In caso di violazione del disposto di cui sopra, l'Azienda Ospedale - Università Padova si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 codice civile – clausola risolutiva espressa) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 codice civile – effetti della clausola penale).

ART. 11 – SUBAPPALTO

Non Previsto.

ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda Ospedale - Università Padova potrà, inoltre, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo PEC o Raccomandata AR, risolvere di diritto il contratto:

- nell'ipotesi prevista dall'art. 14 del presente Capitolato (Protocollo di Legalità);
- nell'ipotesi prevista dall'art. 15 del presente Capitolato (Codice di comportamento).

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

ART. 13 – PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

La fatturazione dovrà essere effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.5 “contabilità” del Capitolato Speciale d'Appalto, e dovrà avvenire solo a seguito di emissione di ordinativo di spesa da parte della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali.

I pagamenti verranno effettuati nel rispetto delle vigenti norme in materia.

L'aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.

In particolare i pagamenti relativi al presente appalto saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altro strumento di pagamento idoneo ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati all'Azienda Ospedale - Università Padova entro sette giorni dalla loro accensione o, comunque, entro sette giorni dall'avvio del servizio e cioè dalla comunicazione dell'aggiudicazione.

L'Azienda Ospedale - Università Padova risolverà di diritto il contratto, qualora le transazioni relative al presente appalto, siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della L.136/2010 e s.m.i.

ART. 14 - APPLICAZIONE PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione Veneto il 17/09/2019, approvato con DGR n. 951 del 02/07/2019 e allegato alla Lettera di invito.

Il contratto che verrà stipulato a seguito dell'affidamento del servizio in oggetto, sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cc., a seguito dell'esito interdittivo delle informazioni antimafia di cui all'art. 84 del D.lgs 159 del 6.09.2011, rese dalla Prefettura.

In tal caso, sarà applicata a carico dell'Impresa aggiudicataria, una penale a titolo di liquidazione forfettaria del danno, nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

L'Azienda Ospedale - Università Padova si riserva di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalla Prefettura ai sensi dell' art. 1 septies del D.Lgs 6 settembre. 629, convertito nella Legge 12 ottobre n.

726 e s.m.i., ai fini del gradimento dell'Impresa sub-affidataria, ai soli fini delle valutazioni circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

ART. 15 – CODICE DI COMPORTAMENTO (D.P.R. N. 62 DEL 16 APRILE 2013 – DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N. 210 DEL 27.02.2014)

Come disposto dall'art. 1.1 del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Ospedale - Università Padova, adottato con Delibera del Direttore Generale n. 210 del 27/02/2014, ai sensi dell'art. 54, comma 5 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., anche i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni del Codice medesimo.

Il contratto che verrà stipulato a seguito dell'affidamento del servizio in oggetto sarà risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal succitato Codice di comportamento (scaricabile dal sito Azienda Ospedale - Università Padova – www.sanita.padova.it – Amministrazione Trasparente – disposizioni generali – atti generali – link: Codice Disciplinare e Codice di Condotta).

ART. 16 – FORO GIUDIZIARIO ESCLUSIVO

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Padova.

ART. 17 – RINVIO

Per quanto non previsto da tali documenti si fa riferimento alle norme vigenti in materia (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Il Direttore della
UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI
Ing. Giovanni Spina